

CONTRIBUTO UNIFICATO

SENTENZA CIVILE N°

N°

registrazione a debito
art. 59 lett. a) - d)
D.P.R. 131/86

N°

Depositata il

8 APR. 2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati

dott. Roberto Aponte	Presidente
dott. Francesco Rosetti	Consigliere
dott. Maria Cristina Salvadori	Consigliere rel.

R.G. N° **12007**
Cron. N°
Rep. N°

R. SEZ. N°

ha pronunciato la seguente

R.G.I. N°

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al
n. 736 del ruolo generale dell'anno 2007
promossa da

quale Impresa Designata dal
Fondo di Garanzia
rappresentata e difesa dall'avv.
domiciliato in Bologna V.
studio dell'avv.
procura in calce alla citazione di primo grado;

Appellante

c o n t r o

(AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE STATO)
Rappresentata e difesa dagli avv. ti
Alessandro Pedroni
elettivamente

OGGETTO:

**Leasing
personale**

quoy

domiciliata presso lo studio dell'avv. ^{Padoa} in
Bologna V. come da procura ^{a. m. v. g. m.} ~~di causa~~ della
comparsa ~~di risposta~~ ^{conclusionale} del 4-1-2013.

Appellata

In punto a: appello avverso la sentenza del Tribunale
di Forlì n. 1 /07

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come in atti.

LA CORTE

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere
relatore dott. ; viste le
conclusioni assunte dai procuratori delle parti; letti
ed esaminati atti e documenti del processo, ha così
deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

conveniva in giudizio, avanti il
Tribunale di Forlì, l'ASSICURAZIONE . quale ente
designato dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada
esponendo che era cittadina rumena con permesso di
soggiorno in Italia e che, il 19.12.19998, mentre
viaggiava trasportata sulla vettura Peugeot 306 Tg.

condotta da persona a lei sconosciuta, insieme
ad altre quattro persone di nazionalità straniera, era
rimasta coinvolta in un sinistro stradale verificatosi
nell'Autostrada A14 all'altezza di Forlì, dovuto alla
perdita di controllo dell'automezzo da parte del
conducente, che determinava la conseguente fuoriuscita
dalla sede stradale, in seguito alla quale i sei
componenti erano stati catapultati fuori riportando

gravi lesioni.

L'attrice deduceva di essere stata ricoverata d'urgenza all'Ospedale di Forlì per un forte trauma cranico in stato di coma, con traumi agli arti superiori, alla dentatura e con una grave frattura orbito-midollare; riferiva altresì di essere stata sottoposta a diversi interventi chirurgici, anche di natura estetica, essendo rimasta sfigurata in viso.

L'attrice invocava l'applicazione della L.n.39/1977 che aveva esteso ai trasportati, a qualunque titolo, i benefici derivanti dall'assicurazione obbligatoria stabilita dalla L.n.990/1969 e deduceva che, non essendo identificabile il veicolo sul quale era trasportata, essendo risultati falsi la targa, la carta di circolazione, la carta verde e i documenti assicurativi, obbligato al risarcimento doveva ritenersi il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ai sensi dell'art. 19 lett.a) L.n.990/1969.

Concludeva chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei gravi danni subiti, indicati nella misura di euro 129.687,00 (di cui euro 106.940,00 per danno biologico, euro 21.388,00 per danno morale ed euro 1.359,00 per rimborso spese mediche).

La Compagnia ASSICURAZIONI s.p.a. si costituiva in giudizio eccependo che era onere di parte attrice provare la riconducibilità dell'evento alla circolazione del conducente di veicolo non identificato, la responsabilità del medesimo, nonché la ricorrenza delle condizioni legittimanti l'intervento del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada.

Contestava inoltre l'ammontare della pretesa risarcitoria e concludeva per il rigetto della

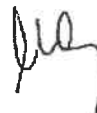
domanda.

La causa, istruita con l'espletamento di c.t.u. medico legale sulla persona dell'attrice veniva decisa con sentenza depositata in data 3.3.32007 con la quale il Tribunale di Forlì, ritenuta l'applicabilità alla fattispecie della Legge n.990/1969 ai sensi dell'art.17 L.n.218/1995, ritenuta la responsabilità, nella causazione del sinistro, dell'ignoto conducente, condannava la convenuta al risarcimento del danno, quantificato in euro 1.900,00 per spese mediche, euro 153.399,58 per danno biologico da invalidità permanente, euro 6.000,00 per danno biologico da invalidità temporanea ed euro 79.699,79 per danno morale.

Avverso la suddetta sentenza la s.p.a. ha proposto appello eccependo:

1) l'inapplicabilità delle disposizioni della L.n.99/1969 tra cui l'art.19, dovendo la fattispecie essere disciplinata dal diritto rumeno in forza del richiamo operato dall'art.62 comma 2 L.n.218/1995 secondo cui *"qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo stato in esso residenti, si applica la legge di tale stato"*;

2) la inapplicabilità del diritto interno, in difetto delle condizioni necessarie per ricorrere alla funzione integrativa delle c.d. norme di applicazione necessaria previste dall'art. 17 L.n.218/1995, non presentando l'Ordinamento straniero rumeno richiamato dal citato art. 62 L.n.218/1995 lacune normative da colmare in ambito di RCA esistendo anche in Romania una legge analoga in materia di assicurazione obbligatoria per i



veicoli a motore ed essendo stato istituito nel 1996 il FONDURI DE PROTECTIE, cioè il Fondo di Garanzia cui il cittadino rumeno si rivolge per il risarcimento dei danni conseguenti a sinistri causati da veicoli non identificati;

3) l'inapplicabilità del principio di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi ritenuto applicabile dal primo giudice sul presupposto, erroneo, che l'attrice fosse titolare del permesso di soggiorno e il difetto di prova, il cui onere incombeva a carico dell'attrice, dell'esistenza, nell'ordinamento rumeno, di istituto analogo a quello invocato dall'attrice.

4) il difetto di prova, incombente a carico dell'attrice, della responsabilità del conducente del veicolo sul quale essa era trasportata e della incolpevole impossibilità di identificarlo.

si è costituita in giudizio contestando il fondamento dell'appello e chiedendone il rigetto.

In particolare l'appellata ha eccepito l'inapplicabilità dell'art. 62 2° comma L.n. 218/1995 (in base al quale nel caso di cittadini di un medesimo stato in esso residenti si applica il diritto dello stato di comune provenienza) per carenza del requisito della comune residenza di danneggiante e danneggiata, avendo la stessa mantenuto costantemente la residenza in Italia.

In ogni caso, anche ammettendo l'operatività del 2° comma del citato art. 62, la legge italiana, secondo l'appellata, dovrebbe prevalere in quanto norma di applicazione necessaria, in relazione alla risarcibilità del danno biologico non riconosciuto



nell'ordinamento rumeno.

L'appellata rilevava inoltre, quanto alla condizione di reciprocità, che il D.P.R.n.349/1999 affermava il principio di equiparazione tra cittadino italiano e cittadino straniero regolarmente soggiornante, equiparazione estesa dalla dottrina anche nei confronti di irregolari e clandestini.

Da ultimo affermava la responsabilità del conducente il veicolo sul quale viaggiava e l'assoluto difetto di prova in ordine ad un preteso concorso di colpa.

All'udienza del 6.11.2012 la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo va dichiarata la inammissibilità dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di quale Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, dalla stessa formulata in base alla considerazione che in ipotesi di sinistro (verificatosi prima dell'entrata in vigore dell'attuale art.283 lett. d) bis e ter del codice delle assicurazioni) causato da veicolo con targa straniera risultata rubata, a tale veicolo deve riconoscersi la qualità non già di "veicolo sconosciuto", bensì di "veicolo abitualmente stazionario" nel territorio dello Stato membro dell'U.E. che ha rilasciato la targa, con la conseguenza che tenuto al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro deve essere considerato l'U.C.I. ai sensi dell'art.1 D.M. 12.10.1972.



Tale eccezione, non formulata in primo grado né in atto di appello, è stata sollevata per la prima volta nella comparsa conclusionale depositata in data 15.12.2010 e deve quindi ritenersi tardiva.

Invero, come correttamente osservato dall'appellata, l'eccezione non è rilevabile d'ufficio in quanto non riguarda la mera legittimazione, ma il merito, atteso che la legitimatio ad causam, il cui difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, consiste nella titolarità in astratto del rapporto sostanziale dedotto in causa secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso.

Quando, invece, le parti controvertono sull'effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene alla "legitimatio ad causam", ma al merito della controversia, con la conseguenza che il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito. (In tal senso Cass.n.20819/2006).

Premesso quanto sopra, l'appello va respinto perché infondato.

In primo luogo si osserva che l'accertamento delle condizioni di reciprocità di cui all'art. 16 preleggi, invocato dall'appellante, che il Tribunale ha ritenuto irrilevante ai sensi dell'art. 1 comma 2° D.P.R.n.394/1999, per essere titolare di regolare permesso di soggiorno in Italia, non è più necessario alla luce dei più recenti approdi giurisprudenziali.

Invero, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 16 delle preleggi, allo straniero è sempre consentito, a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità, domandare al giudice italiano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari) avvenuta in Italia, sia nei confronti del responsabile del danno, sia nei confronti degli altri soggetti che per la legge italiana siano tenuti a risponderne, ivi compreso l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli od il Fondo di garanzia per le vittime della strada (in tal senso Cass.n.450/2011, Cass.n.1493/2012).

Ugualmente va disatteso il motivo di gravame con il quale l'appellante ha dedotto l'applicabilità nella specie della normativa rumena ai sensi dell'art. 62 2° comma L.n.218/'95 secondo cui "qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo stato in esso residenti si applica la legge di tale stato"; l'applicazione della normativa rumena va invece esclusa in primo luogo perché, non essendo stato identificato il conducente del veicolo sul quale l'attrice era trasportata, non v'è la prova certa della nazionalità e della residenza del medesimo e inoltre perché le norme italiane invocate da parte appellata a tutela del diritto alla salute, di rilievo costituzionale, sono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'art. 17 L.218/1995, come correttamente ritenuto nella sentenza del Tribunale.

Del pari non è condivisibile la tesi dell'appellante che ha eccepito la non ricorrenza, nella specie, delle condizioni per l'applicazione dell'art. 19 L.n.690/1969 con la motivazione che

5
3
7

non è verosimile che la danneggiata ignorasse l'identità del conducente e non fosse in grado di identificare il veicolo; si osserva in proposito che, secondo costante giurisprudenza, il danneggiato che promuova azione di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada ha l'onere di provare la responsabilità dell'altro conducente e il fatto che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto, essendo sufficiente a questo fine la prova dell'esito negativo delle indagini compiute dalle autorità competenti per l'identificazione del veicolo, senza che possa pretendersi dal danneggiato di adoperarsi personalmente in indagini articolate e complesse.

, che ha prospettato di avere accettato un passaggio sull'auto condotta da un conoscente di una sua amica di cui ignorava l'identità, ha assolto gli oneri di prova incombenti a suo carico dimostrando la responsabilità del conducente dell'auto sulla quale era trasportata (come ritenuto nella sentenza del Tribunale non impugnata sul punto) e producendo la documentazione da cui si evince il compimento senza esito di accertamenti di polizia in ordine alla identificazione del responsabile del sinistro.

Va infine disattesa, in quanto non provata, l'eccezione di concorso di colpa della danneggiata formulata dal Fondo di Garanzia per la ragione che i trasportati sulla vettura coinvolta nel sinistro erano cinque e quindi eccedevano il numero massimo consentito; il Fondo di Garanzia non ha provato, benché ne avesse l'onere, il nesso eziologico fra

il sinistro stradale e la presenza, sulla vettura, di un numero di trasportati eccedente per un'unità il massimo consentito.

Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese del grado.

P.Q.M.

LA CORTE

Rigetta l'appello proposto da quale
impresa designata dal Fondo di Garanzia delle
vittime della strada nei confronti di

contro la sentenza del Tribunale di Forlì
n. 1/07 e condanna l'appellante alla refusione
delle spese di lite che liquida in euro 8.500,00
per compensi oltre accessori di legge.

Così deciso in Bologna il 12.3.2013

Il Consigliere est.

Il Presidente

Dott. Maria Cristina Salvadori

Dott. Roberto Aponte

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marisa Bossalini

[Signature]

Corte d'Appello di Bologna	
Depositato in Cancelleria	
Oggi	18 APR 2013
Il Cancelliere	

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marisa Bossalini